



Comune di Garaguso



c\_d909\_0000259/2018

Prt.G.0000259/2018 - U - 16/01/2018 10:49:10  
Smistamento: AREA\_AMMINISTRATIVA



Comune di Garaguso  
PROVINCIA DI MATERA  
*Area Tecnica e Tributi*

Via IV Novembre, 16 - Tel. 0835.671005 - Fax. 0835.671373  
Codice Fiscale: 83000190773 - www.comune.garaguso.mt.it

Ordinanza 1/2018

**OGGETTO: LIMITAZIONI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

**IL SINDACO**

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 DEL 28-7-2017, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento di disciplina commercio su aree pubbliche svolte nel territorio comunale", con la quale sono state stabilite le modalità, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

**VISTA** la normativa vigente ed in particolare gli artt. 27-28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31-3-1998 nonché l'art. 26 della Legge Regionale n.23/2008;

**RITENUTO** di dover evitare ripercussioni sotto il profilo della salute, della salubrità, dell'igiene e dell'ordine pubblico;

**RITENUTA** la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, per contenere gli inconvenienti sopra descritti;

**RILEVATO** che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco e che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di divieti e limitazioni per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitarie o per altri motivi di pubblica sicurezza;

**VISTO** il combinato disposto del comma 7 dell'art. 50 e del comma 1 lett.b) e d) del D.lgs n. 267/2000;

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di vendita;
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che i prodotti siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata;
- Il commercio in forma itinerante è consentito dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle 15,00 alle 17,00 dei giorni feriali con esclusione della domenica e dei giorni festivi e le soste siano limitate al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque fino al massimo di un'ora nello stesso posto,

con obbligo di osservare la distanza di almeno 100 metri per la sosta successiva;

- È vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante compreso i produttori agricoli in tutte le strade del territorio comunale, ad eccezione delle seguenti strade ove potrà svolgersi la vendita

1. Via Padova
2. Via Filera
3. Via Carlo Levi
4. C.da Parata
5. Scalo Ferroviario

- Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia alimentare che non, in concomitanza dello svolgimento del mercato o fiera nelle aree urbane adiacenti a quelle ove si svolge il mercato o la fiera è di 100 metri, consentendo l'esercizio nelle restanti zone compatibilmente con le norme relative alla circolazione e nel rispetto del vigente Codice della Strada;
- Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di non abbandonare rifiuti nell'area di vendita;
- La presente verrà resa pubblica mediante affissione all'albo online e sul sito istituzionale del Comune di Garaguso;
- L'inosservanza ai divieti e le limitazioni stabiliti con la presente ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 3.098,74, ai sensi dell'art. 29, commi 1 - 2 e 3 del D.lgs n. 114/98 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge n. 689/1981;
- La presente ordinanza sostituisce la precedente;
- Gli Organi preposti al controllo sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Garaguso, li 15 gennaio 2018

IL SINDACO  
Avv. Francesco AULETTA



*Francesco Auletta*